

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE ESTIVA AL CINGHIALE

Stagione venatoria 2026/27

Art. 1 - Requisiti, domanda di partecipazione e rilascio dell'autorizzazione

1.1. Ai sensi delle norme vigenti l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori ammessi al CATO3 che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dal Comprensorio medesimo o da altro ATC/CA regionale e che sono in possesso di certificato di *"superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata"*. Tale certificato non è necessario per i cacciatori già in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati o per quelli in possesso di abilitazione alla caccia in Zona Alpi conseguita prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 70/96.

Inoltre, la caccia di selezione potrà essere esercitata esclusivamente nel rispetto di eventuali nuove prescrizioni che la Regione dovesse emanare in materia di prevenzione e contenimento della peste suina africana (PSA).

1.2. Il cacciatore che intenda richiedere l'autorizzazione alla caccia di selezione estiva al cinghiale all'interno del territorio del CATO3 deve far pervenire apposita domanda entro mercoledì **3 giugno 2026** allegando ricevuta di versamento di € 50,00 quale quota di partecipazione e specificando la preferenza, comunque non vincolante per il Comprensorio, per il periodo e per le zone di assegnazione di cui al successivo art. 2.

La domanda può essere presentata anche successivamente, o a periodo di caccia già iniziato, qualora siano a disposizione autorizzazioni residue ai sensi del successivo punto 1.5.

Il versamento della quota di partecipazione è da effettuare tramite bonifico (iban: IT34W0326830520052568559970) intestato a Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa e Val Sangone (causale: domanda selettiva cinghiale 2026) oppure a mezzo pos presso gli uffici. La domanda può essere trasmessa al Comprensorio tramite posta ordinaria, posta elettronica (info@cato3.it), WhatsApp al numero di servizio dell'ufficio ([3519353545](tel:3519353545)) o direttamente presso gli uffici. La quota di partecipazione dà diritto all'esercizio venatorio esclusivamente nel periodo e nella zona assegnati.

1.3. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato la quota di partecipazione versata non sarà restituita.

1.4. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dal Comprensorio ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, la zona assegnata, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia.

1.5. Tra tutte le domande pervenute, il Comprensorio procederà alle assegnazioni delle autorizzazioni da rilasciare in ogni zona e periodo fino al raggiungimento dei posti disponibili. Ciò significa che la preferenza indicata all'atto della domanda è puramente indicativa ed al cacciatore richiedente la partecipazione al prelievo selettivo del cinghiale potrà essere assegnato anche una zona e/o un periodo diversi da quelli prescelti in funzione della prioritaria necessità di indirizzare i prelievi nelle zone dove le densità sono maggiori e dove si rinvenivano e/o si temono ingenti danni alle colture o episodi di allarme sociale. In caso di numero di domande eccedenti la disponibilità di posti, il Comprensorio procederà alle assegnazioni operando mediante rotazione delle zone assegnate (priorità a chi aveva richiesto la zona nell'anno precedente ma non era risultato assegnatario) e in secondo luogo per sorteggio. Le assegnazioni avverranno in data 4 giugno alle ore 14,00 e l'esito sarà comunicato agli interessati entro la sera stessa.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, all'assegnazione e agli eventuali sorteggi potranno assistere fino a 10 cacciatori tra quelli che eventualmente si presenteranno presso l'ufficio. In caso di rinuncia all'assegnazione, la quota di partecipazione versata dal cacciatore all'atto della domanda non gli verrà restituita. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro l'inizio del periodo assegnato viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato e in questo caso l'autorizzazione sarà assegnata ad altro cacciatore. Ai cacciatori esclusi da una qualsiasi assegnazione verrà restituito l'importo versato all'atto della domanda.

In caso di disponibilità di capi dopo le assegnazioni, in assenza di ulteriori richieste da parte di cacciatori ammessi al CATO3, possono altresì richiedere la partecipazione alla caccia di selezione anche i cacciatori che richiedono l'ammissione al CA come "temporanei" pagando la relativa quota economica ai sensi della specifica deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 2 – Territorio, periodi, giornate e orari di caccia

2.1. Al fine di perseguire l'obiettivo indicato dalla Regione Piemonte ovvero il depopolamento del cinghiale nelle zone a maggiore densità, il prelievo selettivo sarà indirizzato all'interno delle zone assegnate ed individuate dal CATO3 principalmente nel territorio di fondovalle, o prossimo ad esso, dove storicamente si rinvencono i maggiori danni alle colture agricole. Inoltre, su esplicita autorizzazione del CA e con la supervisione degli incaricati del medesimo, il prelievo potrà essere attuato anche in altre zone ove sia necessario intervenire urgentemente per mitigare situazioni di criticità.

2.2. Le zone sono definite in numero di 14 e sono elencate nella seguente tabella. La relativa cartografia è pubblicata sul sito internet comprensoriale nella sezione "territorio".

Zona	Denominazione	Cassetta per imbucare il tagliando
1	Susa – Bussoleno (sx orografica)	Bussoleno, via Fontan 38
2	Susa – Bussoleno (dx orografica)	Bussoleno, via Fontan 38
3	Chianocco – Bruzolo	Chianocco o Bruzolo, Municipio
4	San Giorio	San Giorio, sede CATO3
5	Borgone – San Didero	Bruzolo, Municipio
6	Villar Focchiardo – Sant'Antonino	Villar Focchiardo, piazza Abegg o Sant'Antonino, piazza O. Cantore
7	Condove	Condove, passo carraio A.I.B. dietro Municipio
8	Vaie – Chiusa	Chiusa S. Michele, via Barella 2
9	Caprie	Caprie, Municipio
10	Chiusa – Sant'Ambrogio	Chiusa S. Michele, via Barella 2
11	Giaveno - Avigliana	Giaveno, Comunità montana
12	Cumiana	Cumiana, via Vittorio Veneto, lato interno giardino
13	Caselette	Caselette, Municipio
14	Venaus-Mompantero	Venaus, Campo sportivo o Mompantero

2.3. Il calendario stabilito dal CA, riportato nella tabella seguente, è compreso tra il 13/06 e il 29/08 ed è suddiviso in 3 periodi di assegnazione di ugual durata. All'interno del periodo assegnato il cacciatore può esercitare il prelievo selettivo del cinghiale esclusivamente nelle giornate di mercoledì e sabato.

PERIODO	APERTURA	CHIUSURA
1	Sa 13/06	Sa 04/07
2	Sa 11/07	Sa 01/08
3	Sa 08/08	Sa 29/08

2.4. In ogni periodo e in ogni zona possono essere autorizzati dal CA due cacciatori.

2.5. L'orario di caccia consentito va dall'ora di inizio attività venatoria indicata nel tesserino regionale alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 fino a un'ora dopo il tramonto (un'ora dopo l'orario di fine caccia indicato nel Calendario venatorio regionale).

2.6. Il cacciatore autorizzato, preventivamente ad ogni uscita, deve indicare la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale, anche negli spazi posti sul retro della scheda autorizzativa e deve

provvedere, a segnalare la sua presenza imbucando lo specifico tagliando nelle cassette di uno dei Comuni in cui ricade la zona assegnatagli dal CA, secondo lo schema riportato nella tabella di cui all'art. 2.2. Sul tagliando deve essere sempre indicata la località di inizio caccia (frazione, cascina, strada o qualsiasi altra indicazione di riferimento del punto di partenza) e non soltanto il nome del Comune. Congiuntamente o precedentemente all'imbuco del tagliando, il cacciatore autorizzato deve inoltre segnalare al Comprensorio l'effettiva uscita di caccia mediante invio di un messaggio (WhatsApp o sms) al numero di servizio del CATO3 (3519353545). Qualsiasi situazione difforme dal presente regolamento sarà segnalata agli organi di vigilanza

Art. 3 - Mezzi e modalità di caccia

3.1. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola con fucile con canna ad anima rigata dotato di ottica e di calibro non inferiore a 6 mm. I caricatori delle carabine a ripetizione semiautomatica possono contenere un massimo di quattro cartucce.

È altresì consentito l'utilizzo dell'arco, ai sensi del Calendario venatorio regionale, ai cacciatori che risultano abilitati a seguito di apposito corso formativo svolto ai sensi della DGR n. 2-1379 del 21/07/2025, in conformità alle norme regionali e previa autorizzazione rilasciata dal Comprensorio.

3.2. Per motivi di sicurezza, il prelievo può essere esercitato esclusivamente all'aspetto da appostamento che dovrà essere raggiunto con la carabina scarica e chiusa nella custodia. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizione tale da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare sul territorio con l'arma carica e/o al di fuori della custodia verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento.

3.3. Il cacciatore deve indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale capi di abbigliamento ad alta visibilità e deve procedere al tiro esclusivamente quando abbia la certezza che il proiettile, nel caso l'animale venga mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interromperne la traiettoria. A tal fine, per chi ne faccia richiesta, il Comprensorio mette a disposizione in comodato d'uso gratuito una scala utilizzabile con funzione di appoggio sopraelevato per il tiro al fine di migliorare i requisiti di sicurezza stante l'ambiente di pianura in cui si opera prevalentemente e allo scopo di agevolare gli appostamenti ai sensi della normativa regionale vigente.

3.4. Ai sensi delle norme regionali, è consentito il prelievo di tutte le classi: Maschi, Femmine, Giovani (Striati o Rossi di entrambi i sessi), fino al raggiungimento del piano di prelievo autorizzato dalla Regione e nei limiti di carniere di cui al Calendario venatorio regionale 2026/27.

3.5. Ogni colpo sparato dovrà essere comunicato al Comprensorio entro 10 minuti mediante invio di un messaggio (WhatsApp o Sms) con scritto Cognome e Nome, esito dello sparo (abbattuto, ferito, sbagliato) e località. Il messaggio (WhatsApp o Sms) deve essere inviato al numero di servizio del CATO3 (3519353545) o previo avviso da parte del CA, ad altro specifico numero. Il mancato invio del messaggio sarà segnalato agli organi di vigilanza quale infrazione al regolamento comprensoriale e conseguentemente sanzionato così come altre infrazioni riscontrate dal personale dipendente e dai componenti del Comitato di gestione a tale scopo operanti sul territorio.

3.6. Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti sofferenti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica dell'esito del colpo. In caso di ferimento di un animale si dovrà tentarne scrupolosamente il recupero anche mediante ricerca con cani da traccia abilitati e relativi conduttori iscritti nell'albo della Città Metropolitana di Torino e previo avviso al CATO3. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente al Comprensorio il ferimento ed il tentativo di recupero. L'elenco aggiornato dei conduttori abilitati al recupero che hanno espresso consenso ad intervenire nel CATO3 è pubblicato sul sito internet nella sezione "gestione faunistica" e presso gli uffici comprensoriali.

3.7. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente, e, in qualsiasi forma, di battitori.

3.8. Per favorire il prelievo da appostamento, in deroga al divieto della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, è autorizzata la pratica del foraggiamento "attrattivo" con mais da granella per un massimo di 2 kg di mais da granella al giorno per sito. È vietato l'utilizzo di scarti alimentari/di macellazione o di altri rifiuti organici e l'allestimento di più di 2 siti di foraggiamento per km quadrato; il foraggiamento va sospeso, con rimozione dell'alimento residuo, al termine del periodo di intervento selettivo.

3.9. Ad abbattimento accertato, oltre a segnare il capo sul tesserino venatorio regionale, il cacciatore deve apporre all'animale il contrassegno. La corretta apposizione del contrassegno e marcatura dell'abbattimento sul tesserino attesta la liceità del prelievo e autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di esse il detentore del capo sarà perseguito a termini di legge.

Art. 4 – Biosicurezza

4.1. Pur se il territorio del CATO3 ricade in zona indenne dalla PSA è comunque consigliato adottare alcune misure di biosicurezza:

- è buona norma non lasciare sul sito di abbattimento i sottoprodotti di cinghiale compresi i visceri o la pelle che dovrebbero essere distrutti mediante interrimento in loco o raccolta in luoghi o contenitori specifici. In ogni caso, qualora si verifichi che la carcassa del cinghiale abbattuto non presenta segni anatomopatologici riconducibili a Peste suina africana o altre patologie, è consentito, qualora non fosse possibile l'interrimento, il rilascio nell'ambiente dei visceri dell'animale;
- la disinfezione del mezzo o parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
- il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti nonché le apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli, ecc.).

4.2. Nell'ambito della sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale, si invitano tutti i cacciatori che dovessero ritrovarne a non manipolarle e a segnalarle prontamente agli uffici del CA.

Art. 5 - Controllo dei capi abbattuti

5.1. Un incaricato del Comprensorio, già avvisato ai sensi del precedente punto 3.5., contatterà il cacciatore al fine di concordare il controllo del capo abbattuto, per il rilevamento dei dati biometrici e per il prelievo di campioni per le analisi sanitarie previste dalla normativa vigente.

5.2. È possibile depositare i capi abbattuti nella cella frigorifera comprensoriale il cui utilizzo è disciplinato da specifico regolamento deliberato dal Comitato di gestione.

Art. 6 - Norme finali e sanzioni

6.1. Il Comprensorio, qualora ritenuto necessario e a seguito di eventuali variazioni delle disposizioni regionali vigenti, si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento in corso d'opera e, nel caso, di darne adeguata pubblicità.

6.2. Per quanto riguarda la disciplina della caccia di selezione al cinghiale da settembre al termine della stagione venatoria, il Comitato provvederà a deliberare un altro regolamento che riguarderà l'intero territorio comprensoriale.

6.3. I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti entro una settimana dal termine del periodo e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

6.4. Qualsiasi situazione difforme dal presente regolamento, in particolare il mancato invio del messaggio di uscita o di sparo di cui ai punti precedenti, sarà segnalata agli organi di vigilanza e quindi sanzionata.

6.5. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale 5/2018, dal Calendario venatorio regionale e dalle altre norme vigenti.

6.6. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.